

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SPARK ONLUS"

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "SPARK organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile "SPARK ONLUS", regolata a norma del D. Lgs. 460/97, del Titolo I Cap. III, articoli 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto (di seguito Associazione).

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, verrà fatto uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Sotto la condizione sospensiva della decorrenza del termine previsto dall'articolo 104 comma II del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi CTS) e dell'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del terzo settore, l'Associazione assumerà la denominazione "SPARK ENTE DEL TERZO SETTORE", enunciabile anche "SPARK ETS" e sarà regolata dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni attuative nonché dagli articoli 36 e segg. del Codice Civile e dalla normativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Milano (MI).

Art. 3) L'Associazione opera senza scopo di lucro e con l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità e solidarietà sociale. In particolare l'Associazione ha come propria finalità la promozione dell'imprenditorialità presso persone o gruppi che risiedano in aree economicamente e/o socialmente svantaggiate nei Paesi in via di sviluppo, primariamente (ma non solo) dell'Africa, per creare realtà di micro e piccole imprese che raggiungano, attraverso un percorso di accompagnamento e/o di sostegno diretto, uno stato di autosufficienza economica e finanziaria, così che possano diventare un esempio e un modello di successo per i loro territori di riferimento.

L'Associazione mira a diffondere, attraverso le singole esperienze realizzate, una nuova cultura d'impresa, capace di trasferire nei contesti locali le basi delle pratiche aziendali più consolidate ma adattandole all'ambito economico e culturale del posto, per creare nei territori in via di sviluppo, soggetti e realtà che consentano di dare lavoro in modo continuativo e migliorare la qualità dell'esistenza dei singoli e delle comunità locali così che queste possano, a loro volta, generare esperienze analoghe.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale come previste dall'art. 10 del d. lgs. 460/97, eventualmente integrate con attività a queste direttamente connesse e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali:

- Beneficenza (come previsto dall'art. 10 comma 1 del d.lgs. 460/97) nella forma di cessione gratuita di beni o servizi o erogazione di denaro, a sostegno di persone o gruppi di persone svantaggiate nei paesi in via di sviluppo, primariamente dell'Africa, per la realizzazione di micro o piccole imprese che diventino autosufficienti nel tempo e possano dare lavoro e reddito ai soggetti coinvolti e alle comunità locali di riferimento;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, quale attività connessa alla realizzazione di progetti di beneficenza: attraverso un coinvolgimento diretto dei soci e di soggetti che vogliano sostenere gli scopi dell'Associazione, verrà svolto a titolo gratuito l'affiancamento dei soggetti coinvolti nei progetti individuati, *in primis* i lavoratori delle micro e piccole imprese, per trasferire loro le conoscenze professionali e manageriali necessarie per l'avvio e la conduzione delle imprese;
- Cooperazione internazionale allo sviluppo ai sensi della Legge 125/2014 per quanto riguarda i progetti di intervento nei paesi emergenti, con particolare riferimento all'Africa, area obiettivo della Cooperazione italiana nelle programmazioni 2014-2018, 2019-2021 e successive, soprattutto con l'attenzione a creare opportunità di lavoro per giovani, donne e rallentare la spinta alla migrazione: per i progetti dall'Associazione che si inseriscono negli obiettivi degli attuali indirizzi di programma.

Per realizzare gli scopi sociali, l'Associazione metterà a disposizione dei singoli progetti, individuati dal Comitato esecutivo o proposti dagli Associati, le risorse finanziarie e le competenze professionali e tecnologiche necessarie all'avvio e alla gestione delle iniziative, mediante l'apporto diretto dei soci o delle entità che vorranno coinvolgersi con gli scopi dell'Associazione. L'intervento dell'Associazione prevede l'affiancamento ai soggetti locali sia sotto il profilo formativo che gestionale.

Per raggiungere la finalità di cui sopra l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività finalizzate a raggiungere gli scopi sociali potrà:

- a) individuare iniziative da sostenere in aree svantaggiate secondo criteri orientati alla sostenibilità economica e sociale nel medio periodo, così che possano diventare autonome sotto il profilo finanziario e manageriale;
- b) fornire supporto teorico e pratico nella gestione imprenditoriale;
- c) offrire il supporto finanziario alle iniziative coordinando la gestione economica al fine di favorire il raggiungimento del break even;
- d) affiancare i soggetti imprenditori nella gestione operativa e manageriale;
- e) promuovere, realizzare e sostenere, attività e progetti in ambito formativo collegati alle realtà imprenditoriali sostenute o ad esse connesse;
- f) coinvolgere soggetti imprenditoriali che condividano le finalità dell'Associazione e offrano contributi in forma di risorse tecniche e/o finanziarie e/o professionali per la realizzazione dei progetti;
- g) fare opera di informazione, formazione e selezione per l'inserimento nei progetti di personale volontario, che presterà la sua opera gratuitamente per sostenere le iniziative dell'Associazione nei territori assistiti;
- h) stabilire contatti con Organizzazioni ed Enti aventi i medesimi scopi;
- i) predisporre convegni pubblici, mostre ed organizzare dibattiti finalizzati alla conoscenza delle finalità e delle attività dell'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 460/97 e quelle ad esse connesse direttamente.

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nonché raccolta fondi secondo i criteri e limiti previsti dal citato Decreto Legislativo e dalle disposizioni attuative; le attività diverse dovranno essere connesse alle attività istituzionali e rispettare quanto previsto al comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 460/97;
- i) redditi del patrimonio.

Art. 6) Nella Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Il Comitato esecutivo può in ogni momento attribuire ad altri soci la qualifica di socio fondatore.

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche che ne condividono gli scopi, nonché enti di qualsiasi natura che svolgano attività analoghe, connesse ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell'associazione.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione della quota associativa e ai contributi previsti dall'articolo 7, nonché alla partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e dalle disposizioni attuative.

Art 7) Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda motivata al Comitato esecutivo, precisando di aver dato lettura dello statuto, di condividere gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali Regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Sull'ammissione a socio delibera il Comitato esecutivo all'unanimità.

La quota associativa verrà deliberata annualmente dal Comitato esecutivo.

Art. 8) Gli associati cessano di appartenere all'associazione per

- morte,
- recesso,
- esclusione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Comitato esecutivo entro trenta giorni dal termine di ciascun anno.

Nei confronti degli associati non in regola con il pagamento della quota associativa da almeno un anno e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o di aver commesso azioni pregiudizievoli agli stessi o al patrimonio dell'ente può essere disposta dal Comitato esecutivo l'esclusione. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata all'associato escluso.

In caso di esclusione per morosità, l'associato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può regolarizzare la posizione.

Il socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata.

Art. 9) L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati maggiorenni possono esservi nominati.

Sono organi della associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente dell'associazione;
- il Revisore dei conti.

Art. 10) L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- agli indirizzi ed alle direttive generali dell'associazione;
- alla nomina del Comitato esecutivo e del Revisore;
- all'approvazione e alle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti;
- alla delibera di scioglimento dell'associazione;
- ad ogni altra materia attribuita dal presente Statuto o che il Comitato esecutivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. E' altresì

convocata tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante comunicazione agli associati con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima con avviso diretto ad ogni Socio per iscritto.

Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, o anche solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Art. 11) L'associazione è retta da un Comitato esecutivo che ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Comitato esecutivo è composto da un numero dispari di membri variabile da tre a nove secondo la determinazione dell'assemblea all'atto della nomina. Il comitato esecutivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti eletti, l'intero Comitato si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di membro del Comitato esecutivo è gratuita.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente, qualora fosse nominato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.

Art. 12) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi membri e la rappresenta legalmente di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale e può conferire sia ai soci che ai terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Comitato esecutivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Comitato può nominare un Vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 13) L'assemblea ordinaria degli associati nomina un Revisore contabile, con indicazione del Presidente. Può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo e verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità.

Il Revisore esamina ed approva, sottoscrivendoli, il bilancio preventivo e consuntivo annuali dell'associazione e presenta all'assemblea la propria relazione di controllo.

Il Revisore resta in carica per un triennio ed alla scadenza può essere rinnovato.

Art. 14) L'Associazione chiude l'esercizio sociale annualmente il 31 dicembre di ciascun anno.

L'assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei

confronti degli associati.

Art. 15) Si fa obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale, non possono, in nessun caso, essere distribuiti né direttamente né indirettamente fra gli associati, per tutta la durata dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 16) Le modifiche dello Statuto o le delibere sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione richiedono la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17) Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, nel rispetto e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'arbitrato di tre Probiviri, preventivamente nominati dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Milano, 09 Novembre 2021